

3218/20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia – Sezione IV civile –

Nella persona dei sig.ri:

dott. Giovanni Callegarin Presidente
dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Mario Paolo D'Arezzo Consigliere estensore aus.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile n.1856/2018 promosso da:

_____ rappresentato e
difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., unitamente e disgiuntamente all'
_____ ed elettivamente
domiciliato nel suo studio in _____

-Appellante-

CONTRO

_____ rappresentata e
difesa dagli avv.ti Anna Rita Freda (c.f. FRDNRT85B58A509D) ed Andrea
Zanioli (c.f. ZNLNDR87D11L407S) ed elettivamente domiciliata presso il
loro studio in Treviso Viale Frà Giocondo n.1

appellata

Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 210/2018 resa dal Tribunale di
Treviso, depositata in Cancelleria e comunicata il 31/01/2018, e notificata in
data 17/04/2018.

SENT. N.	3218/20
DEP. MINUTA	7.510.20
N.	18.56.120.18 RC
N.	3356 CRON
N.	3378 REF
OGGETTO:	PRESTABIONE D. O.P.S.A. INTEL

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 sulle seguenti:

CONCLUSIONI [REDACTED]

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, *contrariis reiectis*:

- PRELIMINARMENTE, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge, Sospendere *Inaudita Altera Parte*, la Provvisoria Esecutorietà della Sentenza n. 210/2018, resa *inter partes* dal Giudice Civile presso il Tribunale di Treviso, ovvero Sospendere la Esecuzione che fosse stata nelle more intrapresa dalla Appellata nei confronti dell'Appellante;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto Appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza resa *inter partes* dal Giudice Civile presso il Tribunale di Treviso, Dr.ssa Veronica MARCHIORI, depositata in Cancelleria e comunicata il 31/01/2018 nel Procedimento avente N.R.G. 12280/2014, e notificata in data 17/04/2018, accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
 - "preliminarmente dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della Opposizione al D.I. n. 4540/2014 proposta dalla Sig. [REDACTED] per le ragioni esposte e conseguentemente dichiarare l'esecutività del suddetto decreto ingiuntivo poiché definitivo;
 - In conferma del suddetto Decreto Ingiuntivo, accertare in capo all'opponente la debenza dell'importo ingiunto, a titolo di capitale, pari ad € 5.846,47, oltre spese liquidate e successive all'emissione del Decreto Ingiuntivo Opposto, come risultanti dall'atto di Precetto, oltre accessori di legge, o nella maggiore o minore somma che si riterrà provata o di Giustizia, in ogni caso con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado di Giudizio, da distrarsi in favore dell' [REDACTED] quanto antistatario".

In Via ISTRUTTORIA:

Si reiterano le Istanze Istruttorie già formulate in Primo Grado che non si intendono rinunciate.

CONCLUSIONI DI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta,

-rigettare il gravame *ex adverso* proposto siccome infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della statuizione di prime cure, sia per quanto concerne il merito che la soccombenza sulle spese e compensi del procuratore e della consulenza tecnica d'ufficio;

-con vittoria di spese, compensi e oneri, come per legge.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n.4540/2014, la sig.ra [redacted] evocava in giudizio, dinanzi al Giudice Civile del Tribunale di Treviso, l'avv. [redacted] chiedendo al Tribunale di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dello stesso.

La ricorrente sosteneva di non aver mai conferito alcun mandato all'avv. [redacted] contestando sia *l'an che il quantum* della pretesa.

Si costituiva in giudizio l'avv. [redacted] contestando le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: "affinché il g.i del Tribunale di Treviso, dichiarasse preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo. n. 4540/14 proposta dalla Sig. [redacted] per incompetenza funzionale ex art. 14 co. 2 D. Lgs. 150/2011;

- Nel merito rigettare l'opposizione a Decreto Ingiuntivo...omissis...in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente Giudizio, come da tariffa".



La causa, istruita con perizia grafologica, veniva discussa all'udienza del 31/01/2018 e decisa con l'accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'avv. [redacted] alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio.


Il primo Giudice osserva che

1. Il rito sommario invocato dall'apposto non può trovare applicazione nel caso di specie perché vi è contestazione sia sul quantum debeatur che sull'an.
2. L'istruttoria attraverso perizia grafologica ha permesso di stabilire che la sottoscrizione apposta al mandato difensivo dell'avv. [redacted] non corrisponde alla sottoscrizione della sig.ra [redacted]
3. La firma risulta essere stata apposta attraverso "un copia incolla" sul file contenente il mandato che sarebbe stato poi stampato aggiungendo il ricorso.
4. La firma apposta quindi sottoscritta sull'originale non è da considerarsi originale, ma eseguita attraverso un'operazione di scansione della medesima.
5. Non può essere riconosciuto il quantum dei compensi professionali richiesti dall'avv. [redacted] in quanto la firma sul ricorso della sig.ra [redacted] risulta essere non essere autentica.

Avverso tale sentenza, l'appellante propone gravame sulla base di un unico motivo così come indicato in epigrafe.

Nel costituirsi l'appellata resiste al gravame e ne chiede il rigetto con conferma della statuizione di Prime Cure.

All'esito della prima udienza di comparizione del giorno 3.10.2018, il Collegio si riservava ogni decisione e con ordinanza del 9.10.2018, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per manifesta carenza di *periculum in mora* e rinviava il giudizio al 19.2.2020 per la precisazione delle conclusioni.



Udienza che veniva anticipata d'ufficio al 15.1.20 in cui le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Collegio tratteneva la causa in decisione disponendo lo scambio di comparse e memorie conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante impugna la sentenza sulla base di un unico motivo, lamentando la presunta erroneità della sentenza ove il giudice di prime cure aveva ritenuto tempestivamente introdotta la causa di opposizione con atto di citazione e non già con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*

A fronte di tale assunto, l'appellante deduce che qualora il giudizio abbia per oggetto i compensi professionali e venisse proposto con rito ordinario, ai fini della tempestività, si dovrebbe prendere in considerazione il momento del deposito dell'atto di citazione notificato all'opponente e dell'iscrizione a ruolo della causa.

A ragione di ciò ritiene che il Tribunale abbia errato nel non accogliere l'eccezione formulata dall'appellante in prime cure disattendendo di fatto la sentenza del 23 febbraio 2018 n. 4485 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite e ciò con riferimento all'art. 14 del Decreto "taglia riti", D. Lgs. n. 150 del 2011.

Secondo questa norma, l'avvocato può proporre l'istanza di liquidazione degli onorari sia con ricorso *ex art. 702-bis, c.p.c.*, il quale darebbe luogo ad un procedimento sommario "speciale", sia con il procedimento monitorio *ex artt. 633 e segg. cpc.*, ma che in ogni caso rimarrebbe soggetta all'art. 28 della legge n. 794 del 1942.

Conseguentemente ritiene che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo *ex art. 645 c.p.c.* sia stato erroneamente introdotto con atto di citazione, ovvero, nelle forme di rito ordinario civile, laddove, invece, deve essere iniziato con ricorso trovando applicazione il rito sommario di



cui all'art. 702 bis e segg. cpc sulla base del disposto dell'art. 14 comma 1 del Dlgs 150/2011.

Adduce a sostegno della propria tesi che l'opposizione debba considerarsi inammissibile ed improcedibile in quanto il decreto ingiuntivo n. 4540/2014 è stato notificato alla sig.ra _____, in data 21/10/2014, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato dall'appellata all'appellante via p.e.c., il giorno 28/11/2014 pur scadendo il termine per tale opposizione il giorno 30/11/2014, la cui causa veniva poi iscritta a ruolo il 3 dicembre 2014, ossia oltre il termine di 40 gg dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.


La censura non è fondata e deve essere disattesa.

Il Collegio rileva come la causa è stata introdotta dall'appellato irritualmente attraverso l'atto di citazione in opposizione ex art. 645 cpc avverso la liquidazione dell'onorari dell'avvocato _____ prevista dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, notificata all'opposto entro il termine di quaranta giorni, ossia il 28 novembre 2014.

Considerato che il procedimento di liquidazione degli onorari è regolato dall'art. 14 del D.Lgs 150/2011, l'art. 4 comma 5 del D.Lgs 150/2011 regola gli esiti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione, i cui effetti si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, con la conseguenza che non sono applicabili le decadenze ordinarie ex art. 165 cpc, potendo l'opponente costituirsi in giudizio entro 10 giorni.

In ragione di ciò l'iscrizione a ruolo effettuata dall'appellata il giorno 3 dicembre 2014 è tempestiva.

Pertanto, come dedotto dall'appellato, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può considerarsi tardiva lì dove la citazione in opposizione venga depositata in cancelleria, ma comunque entro il termine previsto di 10 gg




della citazione in opposizione, trovando applicazione la sanatoria di cui all'art. 4 D.Lgs 150/2011.

Infatti in caso di erronea utilizzazione del ricorso in luogo della citazione o viceversa, il vizio è di per sé sanabile, e qualora l'instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza, la tempestività dell'atto introduttivo dev'essere valutata non già alla luce del modello che avrebbe dovuto essere, ^{utilizzato} ma in base a quello in concreto utilizzato.

Invero l'art. 4 del D.Lgs 150 /2011 non collega eventuali decadenze processuali all'eventuale errore nella scelta del rito, prima che sia stato disposto il mutamento dello stesso e cioè nell'ipotesi in cui sia stato scelto un rito sbagliato è sufficiente che siano state rispettate le regole del rito prescelto.

Tale principio è stato di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24069 del 26.09.2019 (Rv.655359-01) secondo la quale: *l'opposizione ex art. 645 cpc avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt.28 della l.n. 794 del 1942, 633 cpc e 14 d.lgs n.150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cp e dell'art.14 del d.lgs 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all'art.641 cpc – dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell'art.4 comma 5, del d.lgs n.150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorchè erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2011.*



Non può, pertanto, essere accolto il dedotto motivo in quanto nel caso di specie non opera l'art. 645 cpc, ma la disciplina speciale prevista dal D.Lgs 150/2011.

In conclusione, non essendovi stata nessun'altra censura nel merito, la sentenza dovrà essere confermata rimanendo assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.210/2018 emessa dal Tribunale di Treviso, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:


- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

- Condanna l'appellante avv. [redacted] a rifondere alla sig. [redacted], le spese del presente grado di giudizio in € 3.500 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), CPA e IVA come per legge.


-Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 comma 1 quater del testo unico delle spese di giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, comma 17.

Così deciso in Venezia, il 18 novembre 2020

Il Consigliere Estensore
dott. Mario Paolo D'Arezzo



Il Presidente
dott. Giovanni Callegari




DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia.

7 DIC 2020



IL CANCELLIERE
Dott. spa Carla Greco

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco



DATA AVVISO
TELEMATICO
- 7 DIC. 2020
Oggi

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 3555, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 7 DIC. 2020, data della comunicazione telematica del provvedimento".
Venezia, 7 DIC. 2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

